

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI SONDRIO

Repertorio n. 4495

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
SONDRIO PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2011 AL 31
DICEMBRE 2011 – BACINO TIRANESE BORMIESE – LOTTO N. 3
Importo € 874.986,72 più IVA - CIG: 2103374F1E

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 6 (sei) del mese di settembre,
alle ore 10 (dieci), nell'ufficio di segreteria della Provincia di Sondrio,
ubicato in corso XXV Aprile, 22, avanti a me dottor Pieramos
Cinquini, vice segretario generale della Provincia di Sondrio, ufficiale
rogante, autorizzato, a norma dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del
TUEL – decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a rogare
nell'interesse della Provincia gli atti in forma pubblica amministrativa,
sono comparsi i signori:

- 1) QUIRINO GIANOLI, nato a Sondrio il 2 ottobre 1952, codice
fiscale GNLQRN52R02I829R, che interviene al presente atto nella
sua qualità di dirigente del settore "Lavori pubblici, viabilità e
trasporti" della Provincia di Sondrio e agisce esclusivamente in nome
e per conto dell'amministrazione provinciale, di seguita denominata
anche "Ente affidante", in forza dell'art. 61 dello statuto provinciale,
codice fiscale n. 80002950147;
- 2) CARLO PEREGO, nato a Tirano (So) il 25 maggio 1958, residente
a Tirano (So), in via Roma, 2, codice fiscale PRGCRL58E25L175C,



REGISTRATO A CONTO N. 19 settembre 2011

AL N. 146 SETTE 1

€ 171,72 (€ centosettantuno/72)

IL SEGRETARIO GENERALE

DOCT. PIERAMOS CINQUINI



[Firma manoscritta]

che interviene al presente atto nella sua qualità di consigliere rappresentante della ditta Automobilistica Perego s.p.a., di seguito denominata anche "Gestore", con sede a Milano, in Largo Ansperto, 7, codice fiscale 04636220156, in forza dei poteri di cui al verbale del consiglio in data 16 settembre 2009.

PREMESSO CHE

1. Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 nonché dalla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti";
2. la Regione Lombardia ha approvato con DGR n. VII/14575 del 13 ottobre 2003 il Programma Triennale dei servizi per gli anni 2003 – 2005 adottato dall'Ente affidante con deliberazione del consiglio provinciale n. 46 in data 28 luglio 2003 ed attualmente vigente;
3. con la deliberazione della giunta provinciale n. 63 in data 20 aprile 2011 si è data attuazione alla manovra tariffaria indicata dalla deliberazione della giunta regionale n. 1204 del 29 dicembre 2010;
4. con la determinazione n. 611, in data 21 aprile 2011, il dirigente del settore "Lavori pubblici, viabilità e trasporti" ha approvato il bando della gara, avente la forma di procedura ristretta, da esperirsi per l'appalto del servizio di trasporto pubblico locale nel




territorio della Provincia di Sondrio, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011;

5. con la determinazione n. 884, in data 14 giugno 2011, il dirigente del settore "Lavori pubblici, viabilità e trasporti" ha affidato il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della Provincia di Sondrio, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, relativamente al lotto n. 3 – bacino Tiranese - Bormiese -, alla ditta Automobilistica Perego s.p.a. da Sondrio, per l'importo di € 874.986,72 più IVA;
6. si intendono qui integralmente richiamati i seguenti documenti presentanti in sede di gara dal Gestore, che, ancorché non allegati, formano parte integrante del presente contratto:
 - a) il capitolato e allegati sottoscritti in ogni pagina per accettazione
 - b) il programma di esercizio
 - c) le modalità operative dei servizi a domanda debole
 - d) l'elenco degli impianti e delle attrezzature utilizzate
 - e) consistenza e organizzazione sistemi di vendita dei titoli di viaggio
 - f) consistenza e organizzazione del personale
 - g) programma di manutenzione autobus
 - h) elenco autobus
 - i) offerta economica;
7. che con nota n. 19371 di protocollo, in data 15 giugno 2011, sono state chieste alla Prefettura di Milano - Ufficio territoriale del



Governo – le informazioni, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del presidente della repubblica 3 giugno 1998, n. 252, circa la sussistenza o meno delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza indicate nell'allegato 1 al suddetto decreto nei confronti del presidente del consiglio d'amministrazione e dei consiglieri della ditta Automobilistica Perego s.p.a.;

8. che con nota n. 12B.7/2004002287 di protocollo, in data 5 agosto 2011, pervenuta al protocollo della Provincia di Sondrio in data 25 agosto 2011, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano -comunica che sul conto della ditta Automobilistica Perego s.p.a. è stata avviata la relativa istruttoria;
9. che, giusta l'articolo 11, comma 2. del predetto decreto del presidente della repubblica n. 252/1988, l'Ente affidate procede alla stipula del contratto, evidenziando che potrà recedere dallo stesso, fatto salvo il pagamento della parte di servizio già eseguita, qualora le informazioni richieste al prefetto avessero esito negativo;
10. l'Ente affidante è responsabile per tutta la durata del contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale; è promotore dell'applicazione dello stesso contratto in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;
11. per il servizio oggetto del presente contratto non esistono rischi interferenti per i quali sia opportuno adottare le relative misure di



sicurezza e, quindi, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

12. le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente contratto di servizio;
13. il dirigente, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 giugno 2003 n. 196, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti regionali e provinciali in materia.

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di servizio stipulato, a seguito di gara, di seguito denominato per brevità "Contratto".

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

1. Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante ed il Gestore in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico in relazione al bacino Tiranese - Bormiese in seguito denominati, per brevità, "servizi di TPL" indicati nel "programma di esercizio" presentato dalla società in sede di gara.
2. Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del



sistema di monitoraggio, all'integrazione tariffaria ed ai rapporti con l'utenza.

3. Sono attribuiti al Gestore del bacino Tiranese - Bormiese, lotto 3:
- i corrispettivi per le prestazioni di servizio pubblico definiti in sede di aggiudicazione;
 - i ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio ;
 - i ricavi e gli utili economici derivanti da iniziative e da servizi di carattere commerciale.
4. A garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, il Gestore ha costituito cauzione definitiva in € 43.749,33 (euro quarantatremilasettecentoquarantanove/33) a mezzo della fideiussione n. FDI 188755/11, in data 10 agosto 2011, dell'istituto bancario Banca Popolare di Sondrio – società cooperativa per azioni – da Sondrio.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Gestore, l'Ente affidante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine prefissato, qualora l'Ente affidante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi, in tutto o in parte, di essa.

Art. 3 (Durata del Contratto)

1. Il Contratto regola il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, con scadenza fissata al 31 dicembre 2011.

2. Alla scadenza del Contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio stesso, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali.
3. L'Ente affidante, fermi restando i presupposti di finanziamento del servizio indicati dalla deliberazione della giunta regionale n. 1204 del 29 dicembre 2010, si riserva la possibilità di procedere al rinnovo del contratto di servizio fino ad un massimo di mesi sei dalla data di scadenza del contratto stesso.

PARTE SECONDA

OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 4 (Obblighi dell'Ente affidante)

1. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel "programma d'esercizio", realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.
2. L'Ente affidante corrisponde alla ditta Automobilistica Perego s.p.a., quale corrispettivo per l'erogazione dei servizi e l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, l'importo di € 874.986,72 più IVA, per un importo complessivo di € 962.485,39, a fronte di 528.726,10 Km di percorrenze semestrali salvo le modifiche che dovessero intervenire, ai sensi del successivo comma 5 o dell'articolo 7.
3. Il corrispettivo verrà erogato con rate mensili uguali con pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Perego' and the initials are 'P. G.'.


4. Ai sensi e per gli effetti giuridici di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata legge.

La stazione appaltante risolverà il presente contratto in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.. L'effettivo pagamento avverrà (ai sensi del comma 1, dell'articolo 3, della legge n. 136/2010) esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, aperti allo scopo.

5. Nel caso che le risorse a disposizione non consentano la integrale copertura, le parti concorderanno le corrispondenti riduzioni dei servizi.

Art. 5 (Obblighi del Gestore)

1. Il Gestore si obbliga ad esercire i servizi di TPL secondo il "programma di esercizio" che è stato offerto in sede di gara.
2. Il Gestore si impegna a coordinare il proprio programma d'esercizio con le aziende aggiudicatarie delle reti o sotto-reti contermini tali da garantire la razionalizzazione tra i servizi secondo le indicazioni programmatiche regionali e provinciali, e la più semplice e meno onerosa fruizione da parte degli utenti.
3. Il Gestore è responsabile di tutte le attività occorrenti alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:



- a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che deve garantire caratteristiche di sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa sia con riguardo alla carrozzeria, sia alle parti meccaniche;
- c) delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla vigente normativa;
- d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
- e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni relative su paline, orari e bacheche;
- f) dell'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente affidante, così come previsto dal capitolato di gara.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, il Gestore si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.



5. Il Gestore si impegna rispettare gli obblighi assunti in sede di gara nella parte tecnico/qualitativa dell'offerta ed attinenti: i beni funzionali al servizio, il personale addetto al servizio e il parco mezzi.
6. I percorsi delle autolinee affidate rispondono ai requisiti di sicurezza dei percorsi di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753. Il Gestore, in caso di modifiche o variazioni del programma d'esercizio, è tenuto a promuoverne l'accertamento.
7. Il Gestore è tenuto a trasportare i passeggeri muniti di idoneo documento di viaggio come individuati dalle deliberazioni della giunta regionale n. 1204 del 29 dicembre 2010 e n. 1977 del 6 luglio 2011 ed attuate con appositi provvedimenti di giunta provinciale n. 63 del 20 aprile 2011 e n. 145 del 1° agosto 2011.
8. Il Gestore si è riservato in sede di gara la possibilità di subappaltare, previo assenso dell'Ente affidante, quote di servizio ad altri gestori sino ad un massimo del 30% delle percorrenze del bacino ad imprese di trasporto viaggiatori parimenti dotate di tutti i requisiti per lo svolgimento del servizio, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali.
9. Per quanto attiene la gestione dell'autolinea Tirano-Aprica-Edolo, quale proseguimento della esistente linea Tirano-Aprica, il Gestore ha in essere un contratto di parziale sub-affidamento con la ditta Autoservizi Gelmi s.r.l. da Malonno (Bs), in attuazione del progetto Interegg "Dai monti ai laghi insieme senz'auto";



10. Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente affidante ed alla Prefettura di Sondrio – Ufficio territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, giusta l'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

11. Il Gestore ha stipulato tutte le polizze assicurative dei mezzi utilizzati per i servizi di TPL previste dalla normativa vigente.

Art. 6 (Vigilanza)

1. Secondo quanto previsto, l'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi di TPL, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, personale e mezzi impiegati.
2. Il Gestore è tenuto a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante effettuata dal personale del servizio "Trasporti", fornendo la necessaria collaborazione:
 - a) il servizio "Trasporti" dell'Ente affidante coordinerà le attività di rilevazione dei dati che influenzano le variabili contrattuali e secondo le scadenze di rilevamento fissate da Regione Lombardia;
 - b) nella messa a punto del sistema di monitoraggio del contratto e dei servizi offerti ;
 - c) nelle valutazioni di eventuali richieste e proposte di modifica ed adeguamento dei servizi pervenute alle parti;


Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

d) in ogni altra valutazione in merito alla gestione od esecuzione del contratto.

Art. 7 Flessibilità del programma di esercizio

Rinegoziazione del contratto.

1. Il presente contratto di servizio potrà essere rinegoziato nelle sue parti economiche e tecniche qualora non rispondessero agli obiettivi individuati dal capitolato di gara o per esigenze legate alla diminuzione della copertura finanziaria.
2. Qualora le modificazioni comportino una variazione in aumento o in diminuzione delle percorrenze contenuta entro il 10%, il corrispettivo spettante è rideterminato, senza necessità di revisione degli obblighi e degli impegni del Contratto non direttamente correlati alle modificazioni, applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo unitario chilometrico il cui valore corrisponde a € 1,654 più IVA per Km ricavato dall'importo di aggiudicazione/ km offerti.
3. Modificazioni che comportano variazioni delle percorrenze superiori al 10% comportano oltre alla rinegoziazione del corrispettivo anche quella del Contratto di Servizio.
4. Nel caso di eventi straordinari ed imprevedibili, per l'esercizio del diritto di sciopero si fa riferimento alla normativa vigente in materia così come per tutti i casi nei quali si presenti la sospensione o l'interruzione del servizio .

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Art. 8 (Programmazione del trasporto)


Le parti concordano sull'importanza dello sviluppo di un sistema di TPL coerente con le politiche regionali e locali. Le parti si impegnano a rispettare gli interventi sulla rete e sui servizi definiti nei documenti di programmazione della Provincia, con particolare attenzione al Programma triennale dei servizi, alla deliberazione della giunta regionale n. 1204 del 29 dicembre 2010, alla deliberazione n. 1977 del 6 luglio 2011 ed alle deliberazioni della giunta provinciale n. 38 e n. 63 dell'anno 2011.

Art. 9 (Obblighi inerenti il personale)

1. Il Gestore si impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL.
2. Il Gestore è dotato di un Direttore o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Art. 10 (Parco mezzi)

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL il Gestore si impegna ad utilizzare i mezzi dichiarati in sede di gara, a mantenerli in perfetto stato di efficienza secondo il programma di manutenzione autobus.
2. Il Gestore deve trasmettere, con cadenza trimestrale, l'elenco aggiornato degli autobus impiegati per lo svolgimento del



servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute e i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni.

3. L'Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione dal Gestore.
4. Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dal Gestore.
5. La Provincia, su richiesta del Gestore, può autorizzare nel rispetto della normativa vigente e senza pregiudizio della regolarità dei servizi:
 - l'impiego sulle linee di autobus immatricolati in servizio da noleggio e gran turismo;
 - la distrazione di autobus immatricolati in servizio di linea per impieghi diversi;
 - provvedimenti nell'impiego di mezzi e personale che integrino i servizi tra bacini contermini.

Art. 11 (Aspetti tariffari)

1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.



2. Le parti si impegnano ad adeguare le tariffe ed il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati dalla Regione e dall'Ente affidante nel periodo di vigenza contrattuale.
3. Il Gestore deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre all'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.
4. Il Gestore si impegna altresì ad applicare le tariffe agevolate e i titoli di gratuità secondo le disposizioni normative regionali.

Art. 12 (Interventi per la qualità dei servizi)

1. Il Gestore si impegna ad un'attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio offerto, attraverso la progettazione del servizio secondo i bisogni espressi dalla clientela e l'erogazione dello stesso nell'ottica di superamento degli indicatori di qualità previsti dalla deliberazione della giunta regionale n. 1977 del 6 luglio 2011.
2. Il Gestore si impegna a definire, insieme con l'Ente affidante, le caratteristiche del bonus tariffario e le modalità di cui intende avvalersi per la sua introduzione tenendo conto che Regione Lombardia ha individuato, quale indicatore di qualità per l'applicazione del meccanismo di bonus, quello della regolarità ovvero la percentuale di corse soppresse (parzialmente o totalmente), esclusa la causa di forza maggiore, sul totale corse programmate. Il valore soglia per la provincia di Sondrio è 0,15%.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

3. L'Ente affidante, direttamente o tramite società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e della prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, il Gestore si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale del servizio trasporti dell'Ente affidante, muniti di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno preventivamente segnalati.

Art. 13 (Rapporti con l'utenza)

1. Il Gestore si impegna a garantire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.
2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.

3. il Gestore dovrà prontamente inviare, su adeguato supporto informatico le proposte variazioni alla Provincia, che provvederà a darne autorizzazione.

TERZA PARTE

OBIETTIVI ED INCENTIVI E SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 14 (Rapporti sui servizi e monitoraggio tecnico-economico e della qualità del servizio)

1. Le parti concordano di continuare ad assumere il modello denominato "Rapporto mensile sui servizi", per la consuntivazione dei dati di esercizio e di valutazione del servizio. Tale Rapporto è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione.
2. Il Rapporto di cui al comma 1, da redigersi in conformità al formato e agli standard di calcolo ivi contenuti, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, per la raccolta di dati di caratterizzazione quantitativo e qualitativo del servizio erogato e di natura economico-gestionale.
3. I rapporti dovranno essere redatti secondo lo schema concordato ed allegato al contratto.

Art. 15 (Tempi del monitoraggio)

1. Il sistema di monitoraggio è effettuato con la tempistica e le modalità indicate dalla Regione Lombardia nelle deliberazioni di giunta n. 1204 del 29 dicembre 2010 e n. 1977 del 6 luglio 2011.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI



Art. 16 (Clausola Risolutiva)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., il Contratto si intende risolto nei seguenti casi:

- a) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
- b) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- c) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari;
- d) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- e) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- f) nel caso di mancato versamento da parte dell'Ente affidante del corrispettivo per un periodo superiore a 3 mensilità consecutive;

2. Nei casi di cui al comma 1 lett. a), l'Ente affidante intima al Gestore per iscritto di adempiere senza ritardo, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive. Decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intende risolto di diritto. Nei casi di cui alla lettera b) l'Ente affidante, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intima per iscritto al Gestore di adempiere entro il termine di 30 giorni, con



dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Gestore è tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 17 (Clausola compromissoria)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Tutte le controversie, che dovessero sorgere tra le parti, saranno deferite al Tribunale di Sondrio.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del Contratto stesso.

Art. 18 (Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Gestore, fatta eccezione all'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.
2. Il presente contratto è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della stessa legge n. 604/1962, e successive modificazioni, giusta l'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.



3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione a misura fissa.
4. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per la Provincia di Sondrio della costituzione in mora del Gestore.
5. Il Gestore si obbliga a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.
6. A tutti gli effetti del presente contratto il Gestore elegge domicilio presso la propria sede.
7. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
8. Il presente contratto di servizio viene trasmesso alla Regione Lombardia.

PER LA PROVINCIA DI SONDRIO: IL DIRIGENTE

Quirino Giavoli

PER LA SOCIETA': IL LEGALE RAPPRESENTANTE

[Firma]

L'UFFICIALE ROGANTE

[Firma]